

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA C.D. “DECRETO
SOSTEGNI”: DOMANDA ENTRO IL 31.5.2021**

RIFERIMENTI

- Art. 10, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021
- Circolare INPS 19.4.2021, n. 65

IN SINTESI

Recentemente l'INPS ha fornito le indicazioni operative per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 prevista dal c.d. “Decreto Sostegni” a favore di alcune categorie di soggetti, tra i quali:

- *lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;*
- *venditori “porta a porta”.*

In particolare l'indennità è riconosciuta:

- *automaticamente per coloro che hanno già usufruito dell'indennità prevista dal c.d. “Decreto Ristori”;*
- *a fronte della presentazione di un'apposita domanda da parte di coloro che non hanno usufruito dell'indennità prevista dal c.d. “Decreto Ristori”.*

Il termine di presentazione della domanda, fissato al 30.4.2021, è stato differito dall'INPS al 31.5.2021.

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

L'art. 10, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" (Informativa SEAC [30.3.2021, n. 98](#)) prevede il riconoscimento di un'**indennità onnicomprensiva pari a € 2.400** a favore, tra l'altro, dei seguenti soggetti che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro:

- **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori "porta a porta") di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98.

Con la recente Circolare 19.4.2021, n. 65 l'INPS ha fornito le modalità operative che consentono di usufruire di tale agevolazione.

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI RICHIESTI

Al fine di beneficiare dell'indennità in esame:

- i lavoratori **autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere stati **titolari di contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c. nel periodo **1.1.2019 - 23.3.2021**.



Per tali contratti i predetti soggetti devono essere **già iscritti al 23.3.2021 alla Gestione separata INPS, con accredito**, nel predetto arco temporale, **di almeno un contributo mensile**;

- **non avere in essere al 24.3.2021** un contratto autonomo occasionale;
- gli **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori "porta a porta") devono **risultare**:
 - **titolari di un reddito 2019** derivante dalle medesime attività **superiore a € 5.000**;
 - **titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata INPS al 23.3.2021**;
 - **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**.



I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame **a condizione altresì che alla data di presentazione della domanda non siano**:

- **titolari di altro contratto di lavoro subordinato** a tempo indeterminato, con esclusione del contratto senza diritto all'indennità di disponibilità ex art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- **titolari di pensione**.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'INDENNITÀ

Al fine di accedere all'indennità in esame sono previste modalità differenziate a seconda che il soggetto interessato **abbia già beneficiato o meno** delle indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (Informativa SEAC [4.1.2021, n. 1](#)).

Soggetto	Indennità art. 10, DL n. 41/2021
Non ha beneficiato delle indennità ex DL n. 137/2020	<p>Presentazione all'INPS in via telematica, di un'apposita domanda tramite i canali disponibili sul sito Internet dell'Istituto. A tal fine il soggetto interessato deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIN rilasciato dall'Istituto (dall'1.10.2020 l'INPS non rilascia nuovi PIN); • SPID di livello 2 / superiore; • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); • Carta Nazionale dei Servizi (CNS). <p>In alternativa al portale web, le indennità in esame possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato (numero verde 803 164 da rete fissa oppure numero 06 164164 da rete mobile). Il rilascio del nuovo servizio sarà reso noto dall'Istituto con un'apposita comunicazione sul sito Internet.</p>

Il citato art. 10 fissa al 30.4.2021 il termine di presentazione della domanda. Ora l'INPS, nella Circolare n. 65 in esame, ha **differito il predetto termine al 31.5.2021**.

Soggetto	Indennità art. 10, DL n. 41/2021
Ha beneficiato delle indennità ex DL n. 137/2020	Riconoscimento "automatico" da parte dell'INPS mediante erogazione all'interessato in base alle modalità indicate nella domanda già presentata ai fini delle indennità ex DL n. 137/2020. Con il Messaggio 8.4.2021, n. 1452 l'Istituto ha reso noto di aver provveduto alla liquidazione dell'indennità a favore dei soggetti in esame.

CARATTERISTICHE DELL'INDENNITÀ E CUMULABILITÀ

L'indennità onnicomprensiva:

- **non concorre alla formazione del reddito;**
- è erogata dall'INPS nel limite dei fondi stanziati (€ 897,6 milioni per il 2021).



Come precisato dall'INPS nella citata Circolare n. 65, nel periodo di fruizione del beneficio:

- non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa;
- non spetta l'assegno per il nucleo familiare.

CUMULABILITÀ

L'indennità è **incompatibile / compatibile** con le seguenti prestazioni.

Tipologia prestazione / indennità	Compatibilità indennità ex art. 10, DL n. 41/2021
<ul style="list-style-type: none"> • indennità erogata a favore dei lavoratori sportivi di cui all'art. 10, comma 10, DL n. 41/2021; • indennità a favore dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ex art. 44, DL n. 18/2020 ("Fondo per il reddito di ultima istanza"); • pensioni dirette a carico, anche pro-quota: <ul style="list-style-type: none"> – dell'Ago nonché delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa; – della Gestione separata INPS; • indennità ex art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale); • reddito di emergenza ex art. 82, DL n. 34/2020; • reddito di cittadinanza (*). 	NO
<ul style="list-style-type: none"> • assegno ordinario di invalidità ex Legge n. 222/84; • indennità di disoccupazione NASPI / DIS-COLL / agricola; • erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali; • premi / sussidi per fini di studio o addestramento professionale; • premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica / prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis, DL n. 50/2017, nei limiti di compensi non superiori a € 5.000 annui. 	SI

(*) In caso di percezione del Reddito di Cittadinanza l'indennità in esame formalmente non viene riconosciuta ma viene comunque previsto un incremento del Reddito di Cittadinanza fino a € 2.400.

